



**PROVINCIA
DI PARMA**

**FRONTESPIZIO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

n. 1793 / 2013 del 31/07/2013

Oggetto: D.LGS. N. 152/2006 PARTE QUARTA ART. 216 COMMA 5 - REG. UE 333/2011/UE - RINNOVO CON MODIFICA DELL'ISCRIZIONE NEI REGISTRI PROVINCIALI PER ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA ALLA POSIZIONE N. 109 - DITTA MONTECCHI PIETRO SRL

Sottoscritta con firma digitale dal Responsabile ANELLI BEATRICE.

IMPRONTE


testo determina.pdf

62C31E95ABBF559704727F511836F5DB6346AC85AFCAAAF6721D8701CD68EA319DD8E63CEC053ABFAEB6DA1DDE69CFF3DC
B5DE505B77A3F141663109C5254CAC

allegato rinnovo MONTECCHI.pdf.P7M

684D6A57921CA2A88F255BA6F74DF5A9941AB1499688EC35421E71BBC00D6834C3588EF80DBB3ACCEEE30A47C24D49199D7B
08AC2BAF4183219507E249C24F0D





PROVINCIA
DI PARMA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

AREA AMBIENTE E AGRICOLTURA
AMBIENTE AUTORIZZAZIONI E V.I.A.

Responsabile : ANELLI BEATRICE

Oggetto: D.LGS. N. 152/2006 PARTE QUARTA ART. 216 COMMA 5 - REG. UE 333/2011/UE - RINNOVO CON MODIFICA DELL'ISCRIZIONE NEI REGISTRI PROVINCIALI PER ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA ALLA POSIZIONE N. 109 - DITTA MONTECCHI PIETRO SRL

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTI:

- l'Art.107 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
- l'Art.41 dello Statuto dell'Ente;
- l'atto di indirizzo della Giunta Provinciale n° 846 del 29 settembre 1999;
- l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di. G.P n. 461/02;
- il D. M. 5/02/1998 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 209/2003;
- il D.Lgs. 151/2005;
- il D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 e smi;
- la L.R. n. 5 del 01.06.2006;
- il Regolamento Consiglio Ue 333/2011/Ue;
- la Determinazione del Dirigente n. 995 del 26/04/2012 esecutiva il 27/04/2012 e l'atto di delega prot. n.30153 del 30/04/2012;

PREMESSO CHE:

- il Servizio Ambiente della Provincia di Parma con Atto n. 3876 del 29.10.2008 ha determinato di non assoggettare ad ulteriore procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 10 comma 1 lettera b) della L.R. 9/99 e s.m.i., il rinnovo dell'iscrizione presentato nel 2008,

Documento firmato digitalmente



ai sensi dell'art. n. 216 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;

- con Determinazione N.3892 del 30/10/2008 a firma del Dirigente del Servizio Ambiente e Difesa del Territorio della Provincia di Parma è stato concesso il rinnovo dell'iscrizione dei registri provinciali per l'attività di recupero rifiuti non pericolosi alla Ditta Montecchi Pietro Srl, alla posizione n.9, con scadenza 31 maggio 2013;

- che con Determinazione n.3718 del 09/10/2009 a firma del Dirigente del Servizio Ambiente e Difesa del Territorio della Provincia di Parma è stata rilasciata modifica non sostanziale all'atto di iscrizione Determinazione n.3892/2008, che approva una nuova configurazione di stoccaggio dei rifiuti che comporta una diversa collocazione e/o parcellizzazione dei cumuli esistenti al fine di migliorare la movimentazione dei materiali, secondo quanto descritto in Planimetria dell'Area stoccaggio rifiuti e negli Allegati 5 e 6 alla comunicazione presentata dalla Ditta in data 13/07/2009 (prot. Prov. n.61497); la nuova configurazione non ha comportato modifiche in volume o peso alle capacità precedentemente comunicate e autorizzate con Determinazione n.3892/2008.

CONSIDERATO CHE:

- in data 22/02/2013 la ditta Montecchi Pietro Srl ha presentato al SUAP Bassa Val Taro, in qualità di Autorità procedente, rinnovo comunicazione per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata presso l'impianto sito in Via Dordone n.40, fraz. Felegara (PR), in comune di Medesano (Rinnovo Iscrizione nei registri provinciali di cui all'art.216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., acquisita al prot. n.425 del SUAP il quale ha assegnato al procedimento la pratica SUAP n.61/2013 del 22/02/2013);

- il SUAP Bassa Val Taro in data 26/02/2013 con nota prot. n.444 ha trasmesso agli Enti competenti la documentazione di rinnovo della Ditta, che è stata acquisita al prot. Prov. n.12730 del 26/02/2013;

- il SUAP Bassa Val Taro ha dato avvio al procedimento con nota prot.445 del 26/02/2013;

- che nella documentazione di rinnovo della comunicazione è contenuta una rimodulazione dei quantitativi già autorizzati per le tipologie (ex D.M. 5/2/1998 e s.m.i.) 3.1, 3.2, 1.1, 2.1, 5.8, 5.19 e 6.1, mantenendo inalterato il quantitativo di rifiuti recuperabili complessivo massimo annuo già precedentemente autorizzato;

- in data 20/05/2013 con nota prot. n.1137 (acquisita al prot. Prov. n.36013 del 20/05/2013) il SUAP Bassa Val Taro ha trasmesso "Comunicazione stato avanzamento pratica" con cui ha trasmesso i pareri acquisiti rispettivamente da AUSL e Comune di Medesano;

- in data 27/05/2013 con nota prot. n.1213, acquisita al prot. Prov. n.37518 del 27/05/2013, il SUAP Bassa Val Taro trasmette alla Provincia di Parma il parere di ARPA Sezione territoriale – Distretto di Fidenza con nota prot. pg.pr.2013/0006326 del 27/05/2013;

- la Provincia di Parma, con nota prot. Prov. .51424 del 24/07/2013 ha comunicato alla Ditta che la modifica contenuta nel Rinnovo Comunicazione prevede l'aumento dei quantitativi di rifiuti metallici da sottoporre a recupero (considerando le sole tipologie per le quali la Ditta ha chiesto il recupero R4) da 44.000 t/anno (ad oggi autorizzate con Det. 3892/2008) a 46.200 t/anno e, pertanto, tale istanza comporta l'avvio della procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA ("Screening");

- la nota presentata dalla Ditta al SUAP Bassa Val Taro e a tutti gli Enti/Organi e Amministrazioni coinvolti nella procedura (acquisita al prot. Prov. n.51826 del 26/07/2013) con cui Rettifica la domanda di Rinnovo comunicazione e i suoi allegati, riconducendo i quantitativi di rifiuti per cui chiede di effettuare il recupero a quelli già autorizzati con Det.3892 del 30/10/2008 e s.m.i., mentre conferma le restanti richieste di modifica (introduzione di nuovi CER previsti per le diverse tipologie dal D.M. 05/02/1998 e smi);

Documento firmato digitalmente



VISTI:

- il parere di conformità urbanistica positiva espresso dal Comune di Medesano con nota prot. n.524 del 07/03/2013, acquisito al prot. Prov. n.36025 del 20/05/2013 (allegato alla presente quale parte integrante), in cui il Comune di Medesano dichiara: "l'attività risulta urbanisticamente compatibile con la localizzazione";
- il parere favorevole espresso da AUSL Distretto Valli Taro e Ceno – Servizio Igiene e Sanità Pubblica con nota prot. 37034 del 08/05/2013, acquisito al prot. Prov. n.36025 del 20/05/2013, (allegato alla presente quale parte integrante);
- il parere favorevole con prescrizioni espresso da ARPA Sezione territoriale – Distretto di Fidenza con nota prot. pg.pr.2013/0006326 del 27/05/2013, acquisito al prot. Prov. n.37518 del 27/05/2013, che si allega in copia quale parte integrante del presente atto;
- l'autorizzazione agli scarichi idrici rilasciata dal Comune di Medesano con atto n.17 del 02/07/2010;

CONSIDERATO:

che, a fronte della rettifica della Ditta (circa i quantitativi) e dei pareri acquisiti, la Provincia ritiene di non rilevare elementi ostativi al rilascio del rinnovo iscrizione nel proprio registro provinciale, ai sensi dell'art.216 del D.Lgs. 155/06 e s.m.i.;

DETERMINA

DI ISCRIVERE, per quanto di competenza, nei registri provinciali di cui all'art. n. 216 del D.Lgs.152/2006, con la posizione n. 109 e sino al 31 maggio 2018 (fatta salva l'eventualità di preventivo assoggettamento alla normativa A.U.A. - D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59), la società:

Ragione sociale: Montecchi Pietro Srl
C.F./P.IVA: 00466510344
sede legale e amministrativa: Via Dordone, 40 – Medesano, fraz. Felegara (PR)
sede impianto: Via Dordone, 40 – Medesano, fraz. Felegara (PR)
legale rappresentante: Montecchi Pietro

relativamente alle fasi di recupero ed ai fini appresso elencati:

Tipologia D.M. 5/2/98	Codici CER	Attività di recupero	Quantitativi (t/a)
1.1	150105 – 150106 – 150101 – 200101	R13	1.000
2.1	101112 – 150107 – 170202 – 191205 – 200102 – 160120	R13	500
3.1	120101 – 120102 – 150104 – 160117 – 170405 – 190118 – 190102 – 191202 – 200140 – 120199 –		

Documento firmato digitalmente



	100210 - 100299	R13 - R4	25.000
3.2	100899 - 110501 - 110599 - 120103 - 120104 - 120199 - 150104 - 170401 - 170402 - 170403 - 170404 - 170406 - 170407 - 191002 - 191203 - 200140	R13 - R4	13.000
5.1	160116 - 160117 - 160118 - 160122	R13 - R4	500
5.2	160116 - 160117 - 160118 - 160122	R13 - R4	500
5.7	160216 - 170402 - 170411	R13	700
5.8	170401 - 170411	R13	1.000
5.19	160214 - 160216 - 200136	R13 - R4	5.000
6.1	150102 - 170203 - 200139 - 191204	R13	1.000
9.1	150103 - 170201 - 191207 - 200138 - 200301	R13	500

per una potenzialità complessiva annuale pari a 48.700 ton (di cui 44.000 t/a in recupero R4),
e una capacità complessiva di recupero (R4) di 210 t/giorno;

fatti salvi i diritti di terzi, per quanto di competenza e a condizione che resti impregiudicato il livello
di qualità ambientale preesistente;

DI DISPORRE CHE:

1. La comunicazione di rinnovo dovrà essere inviata all'Autorità competente ai sensi dell'art.216 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., per il tramite del SUAP territorialmente competente, almeno 90 giorni prima della scadenza, (fatta salva l'eventualità di preventivo assoggettamento alla normativa A.U.A. - D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59);
2. l'attività di recupero di che trattasi dovrà essere eseguita nel rigoroso rispetto della normativa in materia di:
 - Urbanistica ed edilizia;
 - Inquinamento atmosferico;
 - Prevenzione incendi;
 - Smaltimento acque di scarico;
 - Inquinamento acustico;
 - Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
3. per quanto riguarda i rifiuti conferibili relativi alla tipologia 5.19 (codice CER 160214, 160216 e 200136) questi possono essere gestiti nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) potranno essere ritirati rifiuti RAEE ad esclusione di quelli contenenti fluidi e sostanze lesive

Documento firmato digitalmente



alla fascia di ozono: ad esempio frigoriferi domestici e industriali, congelatori e surgelatori, condizionatori e climatizzatori, distributori e dispenser di cibo e bevande refrigerate, televisori e monitor di computer;

b) potranno essere ritirate esclusivamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nelle seguenti categorie di cui all'Allegato 1B del D.lgs.151/2005:

1.5 lavatrici

1.6 asciugatrici

1.8 lavastoviglie

1.8 apparecchi per la cottura

1.10 piastre riscaldanti elettriche

1.12 altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti

1.13 apparecchi elettrici di riscaldamento

1.14 radiatori elettrici

1.18 altre apparecchiature per la ventilazione e l'estrazione d'aria

6.1 trapani

6.2 seghe

6.4 apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno, metallo o altri metalli

c) i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) dovranno essere stoccati sotto l'apposita tettoia metallica nelle aree individuate nella planimetria allegata alla relazione tecnica;

d) lo stoccaggio di olii usati derivanti da apparecchiature (es. oli rimossi dai torni) dovrà essere realizzato in conformità con quanto previsto dalla legislazione specifica all'interno di appositi contenitori posti all'interno del capannone;

e) lo stoccaggio di condensatori, pile e altri rifiuti contenenti sostanze pericolose dovrà avvenire in idonei contenitori nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

f) i rifiuti identificati con CER diversi devono essere conservati separatamente tra loro;

g) l'impianto deve essere dotato di un rilevatore di radioattività.

h) i titolari degli impianti di trattamento e/o recupero RAEE annotano, su apposita sezione del registro carico e scarico rifiuti il peso dei RAEE in entrata, nonché il peso dei loro componenti, dei loro materiali o delle loro sostanze in uscita o le quantità effettivamente recuperate;

i) la ditta è tenuta a svolgere la propria attività di trattamento dei RAEE in conformità alle prescrizioni tecniche stabilite dagli allegati 2 e 3 del D.Lgs.151/2005, nonché alle prescrizioni tecniche ed alle misure di sicurezza previste dalle disposizioni adottate in attuazione del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;

4. L'attività di recupero è vincolata inoltre al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) ogni contenitore destinato allo stoccaggio deve essere adeguatamente identificato mediante apposito cartello;

b) lo stoccaggio dei rifiuti della tipologia 2.1 deve essere effettuato in un cassone scarrabile coperto per evitare che i rifiuti siano esposti agli agenti atmosferici;

c) per tutte le tipologie di rifiuti espressamente richiamate nella presente iscrizione ed oggetto dell'attività di gestione per le quali è accordata la sola messa in riserva R13 (1.1, 2.1, 5.7, 5.8, 6.1, 9.1), i rifiuti in ingresso al vostro impianto dovranno provenire esclusivamente da ditte che producono effettivamente il rifiuto medesimo e non da ditte detentrici del rifiuto, già a loro volta autorizzate o iscritte per la sola fase R13, secondo

quanto previsto dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;

d) i rifiuti potranno restare in deposito per un periodo massimo di un anno dal loro conferimento e dovranno necessariamente essere avviati ad un successivo impianto di recupero debitamente autorizzato;

e) potranno essere ritirati esclusivamente rifiuti già suddivisi per tipologia ed accompagnati da regolare "formulario di trasporto" (qualsiasi sia la loro provenienza). Vista la tipologia di rifiuti, qualora il carico in ingresso all'impianto indichi nel corrispondente formulario la voce "peso da verificarsi a destino", la ditta dovrà necessariamente pesare con l'ausilio di un idoneo strumento il rifiuto prima del suo deposito e ricezione nel centro di trattamento;

f) sul formulario (in conformità a quanto stabilito dall'art.193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) dovrà essere riportato il peso esatto del rifiuto in uscita dall'impianto certificato tramite pesatura;

g) dovrà essere prestata particolare attenzione al momento del ritiro e del trattamento dei rifiuti classificati con "codice specchio" (contenenti nella voce descrittiva la frase diversi da...) per i quali dovrà essere attestata la non pericolosità;

h) la Ditta dovrà tenere due registri di carico/scarico separati: uno per la registrazione dei rifiuti conferiti da enti/impresе con relativo formulario, l'altro per la registrazione di rifiuti conferiti da singoli cittadini privati, con relativa ricevuta annotante la quantità, il peso del rifiuto conferito e la copia di un documento identificativo del cittadino (carta d'identità) e del cod. fiscale;

i) la quantità di rifiuti che la Ditta potrà ricevere dai privati non potrà superare i 30 kg (o 30 litri) per ogni conferimento;

j) dovrà comunque essere mantenuta la separazione tra rifiuti appartenenti a tipologie diverse;

k) la ditta è tenuta a svolgere la propria attività secondo quanto dichiarato nella comunicazione e conformemente alle modalità previste dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;

l) qualora l'attività della presente autorizzazione rientri tra quelle indicate dal D.P.R. 1 agosto 2011, n.151, la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;

5. Relativamente all'attività di recupero R4 effettuata sui rifiuti riconducibili alle tipologie 3.1, 3.2, 5.1 e 5.2 di cui D.M. 05/02/1998 e s.m.i., l'attività è vincolata al rispetto di quanto previsto dal Regolamento Consiglio Ue 333/2011/Ue e dai suoi Allegati;
6. Entro il 30 aprile di ciascun anno deve essere effettuato il versamento del diritto di iscrizione annuale di cui al comma 5 dell'art. 216 del D. Lgs. n. 152.2006 e s.m.i. Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.M. 350/98, il mancato versamento di suddetto diritto comporta la sospensione dell'iscrizione nei registri provinciali.
7. ogni eventuale modifica societaria o la nomina di un nuovo responsabile legale dovrà essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Parma, Servizio Ambiente.

DI INVIARE copia del presente Atto allo SUAP Bassa Val Taro per i successivi atti di propria competenza (conclusione procedimento unico) in qualità di Responsabile Unico del Procedimento e al fine della trasmissione alla Ditta Montecchi Pietro Srl, e per quanto di competenza all'ARPA Distretto di Fidenza, all'AUSL di Parma Distretto Valli Taro e Ceno – SIP e SPSAL e al Comune di Medesano;

gS; sL

Il Responsabile
ANELLI BEATRICE
(firmato digitalmente)

Documento firmato digitalmente



Documento firmato digitalmente

